

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO DELLE REGIONI ECM

*approvato dal CTR in data 21/12/2010
modifica del precedente regolamento approvato dal CTR il 17 luglio 2008*

Riordino del sistema di formazione continua in medicina,
di cui agli accordi Stato-Regioni 168/2007 e 192/2009

Articolo 1 ***Finalità***

Il presente regolamento è finalizzato a garantire il buon funzionamento del Comitato Tecnico delle Regioni.

Articolo 2 ***Istituzione, composizioni e funzioni***

In attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome di Trento e Bolzano n.168/2007, la Commissione salute designa i componenti per ognuna delle Regioni e Province autonome, i quali costituiscono il Comitato Tecnico delle Regioni (d'ora in poi il "Comitato").

Il Comitato supporta la collaborazione tra i livelli nazionali e regionali nel campo della formazione continua e svolge le funzioni specificamente indicate nel citato Accordo:

- la valutazione dei contenuti di carattere prescrittivo riguardanti la formazione continua;
- l'indicazione e lo sviluppo di obiettivi formativi nazionali ed il loro coordinamento con quelli regionali;
- l'elaborazione di proposte utili all'attuazione del programma ECM;
- lo sviluppo di sistemi d'interscambio e collaborazione a livello regionale e nazionale;
- la collaborazione operativa e l'armonizzazione nei processi di accreditamento e verifica anche dei piani formativi e della qualità degli eventi formativi.

In particolare, per quanto riguarda i processi di accreditamento dei provider, il Comitato opera attivamente con la finalità di armonizzare le procedure attivate a livello regionale e nazionale.

Il Comitato assume i valori della cooperazione, della solidarietà, del sostegno reciproco e del mutuo aiuto fra i suoi componenti come fondativi per un qualificato e armonico sviluppo del sistema della formazione continua in tutto il paese. Analogamente, esso persegue ogni iniziativa per garantire il confronto e il coinvolgimento di tutte le componenti per la Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina per la completa realizzazione degli obiettivi indicati nel riordino del sistema di Formazione Continua in Medicina.

Esso opera all'interno della Sezione "criteri e procedure di accreditamento dei provider pubblici e privati" della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (d'ora in poi Commissione).

Il Comitato fornisce, inoltre, il supporto alla Commissione per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittiva per le Regioni, di competenza anche delle altre Sezioni in cui la Commissione è articolata ed esprime pareri richiesti dalla Conferenza Stato-Regioni relativi alle determinazioni che assumono valore programmatico, normativo e prescrittivo.

Esso infine su specifica richiesta della Commissione salute, esprime pareri anche su materie attinenti la materia della formazione continua non espressamente previste dall'accordo.

Articolo 3 *Convocazione e periodicità delle riunioni*

Il Comitato, per le funzioni correlate all'attività della Sezione a cui afferisce e delle altre Sezioni, per quanto di competenza, viene convocato dal Segretario della Commissione.

Per tutte le attività correlate al confronto interregionale sulle tematiche relative alla formazione continua e per esprimere i pareri richiesti dalla Conferenza Stato-Regioni relativi alle determinazioni che assumano valore programmatico, normativo e prescrittivo, il Comitato è convocato dal Coordinamento della Commissione salute delle Regioni, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali (d'ora in poi "Agenzia"), secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Comitato nomina al proprio interno e a maggioranza dei componenti un coordinatore e un suo sostituto.

Il Coordinatore predispone l'odg del Comitato e ne gestisce gli incontri

Il Coordinatore partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale e alla Commissione e informa il Comitato delle questioni di interesse regionale ivi discusse.

Il Comitato si avvale di un'attività di Segreteria organizzativa messa a disposizione dall'Agenzia.

La Segreteria organizzativa svolge le seguenti funzioni

- offrire il supporto organizzativo ed informativo;
- garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e le attività degli eventuali gruppi di lavoro in cui si articola il Comitato;
- registrare le presenze alle riunioni, verificando le eventuali deleghe;
- raccogliere le proposte per la formazione dell'ordine del giorno e degli eventuali inviti correlati agli argomenti da discutere;
- redigere i verbali delle riunioni inserendoli in apposito registro, in cui vengono conservati anche gli atti approvati dal Comitato;
- mettere a disposizione dei componenti tutta la documentazione necessaria ai lavori del Comitato;
- trasmettere la documentazione approvata e le decisioni assunte dal Comitato ai soggetti interessati.

Il Comitato si riunisce in maniera programmata con la periodicità ritenuta necessaria e, comunque, almeno ogni tre mesi. Le date degli incontri programmati sono concordate nel corso delle riunioni precedenti mentre quelle straordinarie vengono, comunque, convocate con almeno dieci giorni di preavviso.

Il Comitato può essere convocato, in via straordinaria oltre le riunioni programmate, dal Coordinamento della Commissione salute o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Comitato.

Alle riunioni del Comitato partecipa il referente del Coordinamento della Commissione salute ed il Direttore dell'Agenzia.

In considerazione della citata funzione di supporto, per tutte le questioni di carattere generale e di valenza prescrittiva per le Regioni, il Comitato rappresenta la sede in cui ricomporre le decisioni riguardanti le Regioni negli ambiti di competenza propri e degli altri organismi di governance dell'ECM.

Pertanto, qualora sia ritenuto necessario dal Comitato, in relazione agli argomenti trattati, le sedute

sono estese alla partecipazione dei componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni nella Commissione e nell'Osservatorio Nazionale.

Su specifici punti dell'odg possono, altresì, essere invitati i membri del Comitato di Presidenza della Commissione per la Formazione Continua ed il Presidente della Consulta Nazionale della Formazione Permanente.

Il Comitato può, inoltre, invitare alle riunioni esperti esterni, per contribuire alla discussione su specifici temi.

Un componente effettivo può farsi rappresentare per delega agli incontri, purchè ne dia comunicazione scritta.

I componenti del Comitato possono far partecipare alle riunioni altri rappresentanti della propria Regione/PA, facendosi carico, comunque, di consentire un ordinato ed efficiente svolgimento delle riunioni.

Articolo 4

Articolazione interna

Il Comitato può articolarsi al suo interno in Gruppi di lavoro su specifici temi concernenti le sue funzioni, in particolare quelle previste all'interno della Sezione "Criteri e procedure di accreditamento dei provider pubblici e privati" ovvero finalizzati alla formulazione di documenti o proposte.

Il Comitato concorda sulla funzione e sulla composizione dei Gruppi ogni volta che se ne ravvisi la necessità e può stabilire anche l'eventuale partecipazione di soggetti esterni, ovvero di altri dirigenti dell'Agenzia per garantire il collegamento funzionale e trasversale con le altre attività pertinenti da essa svolte.

I Componenti del Comitato su richiesta della Commissione Nazionale partecipano ai lavori delle Sezioni e informano il Comitato che esprime il parere sulle questioni di impatto regionale

Articolo 5

Rapporti con l'Agenzia

Il Comitato opera, di regola, all'interno dell'Agenzia, che offre il supporto logistico e di Segreteria organizzativa

Il rapporto con l'Agenzia, tuttavia, si valorizza soprattutto per la possibilità che essa consente sia di integrare le tematiche della formazione continua sia di attivare fecondi scambi di competenze e di conoscenze con gli altri settori d'attività dell'Agenzia, all'interno dei quali si sviluppano elaborazioni su questioni fortemente correlate alla formazione e che riguardano, più in generale, gli strumenti della governance e della qualità del sistema sanitario nazionale.

Il Comitato e l'Agenzia, attraverso le rispettive articolazioni e la stessa attività di segreteria organizzativa, favoriscono tali collegamenti e scambi di esperienze, anche mediante la partecipazione ai gruppi di lavoro attivati da ciascuno di essi.

Articolo 6
Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento su proposta motivata di ognuno dei componenti effettivi e con l'approvazione dei due terzi del Comitato.